

S T A T U T O

ASSOCIAZIONE di PROMOZIONE SOCIALE

APS Insieme per Copanello

Articolo 1

Denominazione, Sede e Durata

- 1.1 Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017 - Codice del Terzo Settore e successive modificazioni e integrazioni (di seguito indicato come "CTS") e delle norme del Codice civile, è costituita l'Associazione non riconosciuta di Promozione Sociale denominata "APS Insieme per Copanello" (di seguito indicata come "Associazione").
- 1.2 L'associazione ha sede in Catanzaro, Via F. Crispi 166.
- 1.3 Il Consiglio Direttivo con propria delibera potrà cambiare l'indirizzo dell'Associazione nell'ambito dello stesso territorio provinciale, senza che ciò comporti modifica statutaria, salvo l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
- 1.4 Con delibera del Consiglio Direttivo, che ne stabilirà anche l'organizzazione ed i compiti, potranno essere istituite delegazioni ed uffici staccati, nell'ambito del territorio regionale.
- 1.5 La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato. Essa potrà essere sciolta con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

Articolo 2

Scopo, finalità e attività

- 2.1 L'Associazione ha carattere di volontariato; è apartitica, aconfessionale, indipendente e non persegue fini di lucro.
- 2.2 L'Associazione si propone di promuovere, favorire, diffondere e sviluppare attività di carattere culturale, sociale, ambientale, al fine di sollecitare la partecipazione, l'impegno civile e sociale di ogni persona per lo sviluppo e la valorizzazione dell'area territoriale ricadente nel Comune di Staletti - frazione di Copanello.
- 2.3 Per il raggiungimento dei propri scopi, l'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, secondo principi di democraticità ed uguaglianza mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più delle seguenti attività di interesse generale in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi:
 - a) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lett. f) del CTS;
 - b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5, comma 1 lettera i) del CTS;

- c) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. t) del CTS;
- d) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. v) del CTS;
- e) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. z) del CTS.

In particolare, per la realizzazione delle citate attività, l'Associazione si propone di:

- I. promuovere e organizzare, anche in collaborazione con enti pubblici, privati, persone, amministrazioni locali, provinciali, regionali e statali, conferenze, convegni, congressi, incontri, seminari, dibattiti, tavole rotonde su qualsiasi tema di ritenuta rilevanza, anche per stimolare un confronto per la discussione pubblica;
 - II. promuovere studi e ricerche su temi sociali, economici, tecnici, politici, sindacali, ambientali, nonché su qualsiasi altro argomento di carattere generale;
 - III. adempiere a tutti quegli altri eventuali compiti inerenti l'attività che venissero stabiliti dai competenti organi statutari e finalizzati al perseguimento del fine statutario.
- 2.4 Nell'ambito degli scopi statutari e per la miglior realizzazione degli stessi, su delibera del Consiglio Direttivo, l'Associazione può partecipare e collaborare con altre associazioni, enti, istituzioni, organizzazioni, federazioni in Italia ed all'estero, senza scopi di lucro.
- 2.5 L'associazione può promuovere o partecipare ad attività di natura commerciale, purché di natura residuale e strumentalmente finalizzate ad una migliore realizzazione degli scopi associativi. Il Consiglio Direttivo dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, del CTS.
- 2.6 L'Associazione potrà esercitare attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata anche attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

Articolo 3

Categorie di soci

- 3.1 Possono far parte dell'Associazione sia persone fisiche che associazioni, società o enti il cui statuto sociale preveda tale possibilità e le cui attività istituzionali siano compatibili con quelle previste dal presente statuto. I soci dell'associazione si distinguono in fondatori, ordinari, onorari e sostenitori.
- 3.2 Soci fondatori: sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione e coloro ai quali successivamente l'assemblea dei

soci, con il voto favorevole di tutti i soci fondatori esistenti al momento, attribuisca tale qualifica. I soci fondatori designano i 2/3 (due terzi) dei membri del Consiglio Direttivo, secondo quanto previsto dal successivo articolo 22 del presente Statuto.

- 3.3 Soci ordinari: sono coloro che svolgono in via effettiva un'attività tra quelle contemplate negli scopi del presente statuto, e contribuiscano in maniera determinante con la loro opera o il loro sostegno ideale e/o economico all'Associazione.
- 3.4 Soci onorari: sono coloro che hanno acquisito una considerevole notorietà per particolari meriti umani e/o professionali e/o scientifici e dimostrino la loro ideale convergenza personale o culturale verso l'Associazione.
- 3.5 Soci sostenitori: sono coloro i quali aderiscono agli scopi dell'Associazione senza parteciparvi attivamente e con facoltà di corrispondere o meno un contributo economico che verrà liberamente determinato dagli stessi. I soci sostenitori potranno partecipare alle Assemblee ma non hanno diritto di voto.

Articolo 4

Ammissione dei soci ordinari, onorari e sostenitori

- 4.1 La persona o l'Ente che desidera diventare socio ordinario deve presentare richiesta scritta al Consiglio Direttivo compilando il modulo di adesione disponibile sul sito internet dell'Associazione. La domanda di ammissione deve essere accompagnata dalla presentazione di un socio regolarmente iscritto ed accettata dal Consiglio Direttivo.
- 4.2 L'aspirante socio ordinario non deve essere portatore di interessi in conflitto, anche solo potenziale, con la natura e le finalità dell'associazione.
- 4.3 All'atto dell'ammissione, il nuovo socio dovrà versare l'eventuale quota annuale associativa e, se richiesta, una eventuale tassa di ammissione.
- 4.4 La nomina dei soci onorari, su proposta del Presidente o di almeno due consiglieri, è deliberata dal Consiglio Direttivo, e approvata da tutti i soci fondatori.
- 4.5 La delibera di ammissione dovrà essere annotata nel libro dei soci, diviso per categorie di appartenenza.
- 4.6 Il rapporto associativo ha durata annuale e si rinnova automaticamente di anno in anno, salvo recesso, o altra causa di perdita della qualità di socio.

Articolo 5

Diritti e doveri dei soci

- 5.1 Tutti i soci hanno diritto di:
 - eleggere gli organi associativi ed essere eletti negli stessi;
 - partecipare, intervenire e votare alle assemblee dei soci ad eccezione dei soci sostenitori che potranno soltanto partecipare alle assemblee senza facoltà né diritto di intervenire e votare;
 - partecipare a tutte le attività e di concorrere al raggiungimento dello scopo sociale;

- esercitare gli ulteriori diritti previsti dal presente statuto, dai regolamenti e dalle delibere degli organi sociali.
- 5.2 Con l'accoglimento della domanda, tutti i soci sono obbligati a:
- a) osservare le norme del presente statuto, dei regolamenti e le altre deliberazioni prese dagli organi dell'associazione;
 - b) versare annualmente l'eventuale quota associativa nella misura fissata dal consiglio direttivo.
- 5.3 I soci onorari non sono mai tenuti al versamento di alcuna quota annuale o tassa di ammissione.

Articolo 6

Perdita della qualità di socio

- 6.1 La qualità di socio non è trasmissibile, nè per atto tra vivi nè a causa di morte e si perde per decesso, recesso o esclusione.
- 6.2 Il socio receduto o escluso e gli eredi o legatari del socio defunto non possono ripetere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.
- 6.3 Recesso: ciascun socio potrà recedere dall'associazione in qualunque momento, dandone preavviso scritto al Consiglio Direttivo.
- 6.4 Esclusione: con motivata deliberazione dell'Assemblea, potrà essere escluso, solo per gravi motivi, il socio:
- a) che non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che ha perduto i requisiti per l'ammissione;
 - b) che mantiene un comportamento contrastante con gli interessi dell'Associazione, danneggiandola materialmente o moralmente;
 - c) che non versa la quota associativa annuale, qualora questa sia stata stabilita dal Consiglio Direttivo;
 - d) che si rende gravemente inadempiente alle disposizioni del presente statuto e dei regolamenti interni;
 - e) che, senza giustificati motivi, non adempie puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso l'Associazione.
- 6.5 Il socio inadempiente deve essere invitato, in forma scritta, a mettersi in regola e la sua esclusione potrà aver luogo solo trascorso un mese dal detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente.
- 6.6 La delibera di esclusione dovrà essere annotata nel libro dei soci.

Articolo 7

Organi dell'associazione

- 7.1 Gli organi dell'associazione sono:
- a) l'Assemblea dei soci;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere;
 - d) il Collegio dei revisori, se nominato;
 - e) il Collegio dei Probiviri, se istituito;
 - f) il Presidente Onorario, se istituito.

Articolo 8

Assemblea

- 8.1 L'assemblea, regolarmente costituita, è l'organo sovrano dell'Associazione. Le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, obbligano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.
- 8.2 Ogni associato iscritto, ordinario e onorario, ha diritto di partecipare e di votare attraverso un voto e non è ammesso il voto per corrispondenza.
- 8.3 Per gli enti soci, pubblici o privati, partecipano i rispettivi rappresentanti organici, secondo legge o statuto, o altra persona delegata con il diritto di un solo voto.
- 8.4 Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea, mediante delega scritta, da un altro socio. Nessun socio può cumulare più di due deleghe. La rappresentanza non può essere conferita ai componenti del Consiglio Direttivo.
- 8.5 L'assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo mediante avviso affisso nella sede sociale e spedito ai soci, anche in formato elettronico (messaggio di posta elettronica ordinaria o certificata o chat istituzionale), almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nell'avviso dovranno essere indicati il giorno, l'ora, il luogo dell'assemblea, nonché l'elenco delle materie da trattare della prima e della seconda convocazione.
- 8.6 L'assemblea dei soci deve essere convocata almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio di esercizio.
- 8.7 L'assemblea può essere convocata dal Consiglio Direttivo ogni qual volta esso lo riterrà necessario od opportuno, ovvero, da almeno un decimo degli associati, oppure dal collegio dei revisori quando ne sia stata fatta domanda motivata, con l'indicazione degli argomenti da trattare.
- 8.8 L'assemblea è validamente costituita, anche in mancanza di qualsiasi formalità di convocazione, quando siano presenti o rappresentati tutti i soci aventi diritto al voto compreso il Consiglio Direttivo.
- 8.9 L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, oppure, in caso di sua assenza o impedimento, da altra persona designata dall'assemblea stessa, che nominerà altresì un segretario.
- 8.10 Le riunioni dell'assemblea dei soci potranno tenersi anche per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e d'intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.
- 8.11 L'assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati; delibera, tanto in prima quanto in seconda convocazione, con la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati
- 8.12 L'assemblea ha le seguenti competenze
 - elegge e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri e dei Revisori, se nominati, nonché il Presidente Onorario
 - delibera sull'approvazione del bilancio di esercizio e il bilancio sociale se previsto nonché sugli eventuali contributi ordinari e straordinari
 - delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art 2.5 del presente statuto

- delibera sulle modifiche dello statuto e dell'atto costitutivo con la presenza di almeno la metà degli associati
- approva eventuali regolamenti associativi
- delibera sulla esclusione degli associati e sugli eventuali ricorsi degli stessi
- delibera sullo scioglimento dell'Associazione, sulla sua trasformazione o fusione e sulla devoluzione del suo patrimonio nonché sulla nomina e i poteri dei liquidatori con almeno i 3/4 degli associati
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Articolo 9

Il Consiglio Direttivo

- 9.1 L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo che opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea.
- 9.2 Il Consiglio Direttivo è composto da tre a sette membri, scelti tra i soci, ai quali si applica l'art.2382 del Codice civile riguardo le cause di ineleggibilità e di decadenza e l'art. 2475-ter riguardo al conflitto di interessi.
- 9.3 Il primo Consiglio è nominato nell'atto costitutivo e, successivamente, dall'Assemblea dei soci, dura in carica due anni e i componenti sono rieleggibili
- 9.4 Il Consiglio Direttivo svolge le seguenti attività:
- eleggere e revocare, fra i propri componenti, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere;
 - eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
 - formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
 - predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte nei documenti del Bilancio di esercizio;
 - proporre le eventuali attività diverse e attestarne la secondarietà e strumentalità, rispetto alle attività di interesse generale;
 - approvare il documento di previsione e programmazione economica dell'esercizio;
 - deliberare sulle domande di nuove adesioni;
 - sottoporre all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci o le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
 - deliberare sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
 - curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
 - curare la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
 - stabilire i limiti massimi e le condizioni per i rimborsi ai volontari delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

- approvare l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'APS;
 - costituire Commissioni o Gruppi di lavoro, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.
- 9.4 Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vicepresidente
- 9.5 Il Consiglio Direttivo si riunisce, tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno due dei suoi membri e, comunque, almeno una volta l'anno per deliberare in ordine al bilancio di esercizio.
- 9.6 La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in formato elettronico (messaggio di posta elettronica ordinaria o certificata o chat istituzionale), con almeno 7 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo. In caso di urgenza è ammessa la convocazione, sino a 24 ore prima della data della riunione.
- 9.7 Le riunioni del Consiglio Direttivo potranno tenersi anche per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e d'intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.
- 9.8 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede
- 9.10 Il Consiglio Direttivo può delegare le proprie attribuzioni o parte di esse a un comitato esecutivo, ad un Consigliere o un ad associato con la qualifica di consigliere delegato
- 9.11 Il Consiglio Direttivo potrà nominare un Direttore, anche estraneo al consiglio stesso, ed anche non socio, con il compito di:
- a) dirigere e organizzare gli uffici amministrativi dell'associazione, con funzioni eminentemente operative di supporto tecnico;
 - b) coordinare e armonizzare l'operato dei diversi organi dell'associazione;
 - c) controllare gli adempimenti connessi alla vita dell'associazione;
 - d) svolgere tutti gli altri compiti stabiliti dal consiglio direttivo, specificando l'ambito e i limiti dei suoi poteri all'atto della nomina.
- 9.12 La firma e la rappresentanza dell'Associazione, di fronte ai terzi e in giudizio, sono attribuite, disgiuntamente al Presidente del Consiglio Direttivo, o a chi ne fa le veci, e ai consiglieri delegati, tra cui il Tesoriere, nonché al Direttore, nei limiti della delega. La rappresentanza dell'Associazione, inoltre, spetterà ai procuratori, se nominati, per determinati atti o categorie di atti, nei limiti della delega.
- 9.13 Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto, le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
- 9.14 Il consigliere che rinuncia all'ufficio deve darne comunicazione scritta al Consiglio Direttivo e al collegio dei revisori se nominato, anche in forma elettronica. La rinuncia ha effetto immediato.

- 9.15 Se viene meno la maggioranza dei consiglieri, quelli rimasti in carica dovranno procedere all'immediata convocazione dell'assemblea, perchè provveda in merito alla sostituzione dei mancanti. I nuovi eletti scadranno insieme con quelli già in carica al momento della loro nomina.
- 9.16 I consiglieri sono revocabili dall'assemblea in qualunque momento.
- 9.17 Il Consiglio Direttivo, tramite il Rappresentante legale dell'Associazione, provvede all'iscrizione e al mantenimento dell'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art.45 del CTS.

Articolo 10

Presidente e Vicepresidente

- 10.1 Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
- 10.2 Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, tra i suoi componenti, e può essere riconfermato.
- 10.3 È autorizzato ad eseguire incassi ed accettare donazioni di ogni natura e di qualsiasi tipo da Pubbliche amministrazioni, Enti, Istituzioni e da privati, rilasciandone quietanze liberatorie, nonché a stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative.
- 10.4 Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza degli aventi diritto.
- 10.5 Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
- 10.6 Il Presidente presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.
- 10.7 Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti e sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.
- 10.8 Il Presidente può invitare a partecipare ai lavori dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, qualsiasi persona non associata o autorità o esperti di settore che ritenga necessaria allo svolgimento dei lavori.

Articolo 11

Segretario e Tesoriere

- 11.1 Il Segretario e il Tesoriere sono eletti dal Consiglio Direttivo al proprio interno.
- 11.2 Il Segretario assiste il Consiglio Direttivo, redige i verbali delle relative riunioni, cura la conservazione della documentazione riguardante la vita dell'Associazione, assicura l'esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento degli uffici.

- 11.3 Il Segretario è responsabile, insieme al Presidente, della tenuta di idonea documentazione dalla quale risulta la gestione economica e finanziaria dell'Associazione.
- 11.4 Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione del bilancio di esercizio e di ogni altro documento finanziario. Al Tesoriere è conferito il potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, se esistenti, e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statutari.
- 11.5 È possibile affidare i due incarichi ad un unico Consigliere

Articolo 12

Organo di controllo

- 12.1 Qualora se ne ravvisi la necessità e nei casi previsti dall'art.30 del CTS viene eletto dall'Assemblea un organo di controllo monocratico
- 12.2 L'organo di controllo dura in carica per quattro esercizi e deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.
- 12.3 L'organo di controllo:
- vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;
 - vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
 - attesta che il bilancio sociale, ove predisposto, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del CTS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto
- 12.4 L'Organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato e può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo; a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
- 12.5 L'Organo di controllo assiste alle riunioni del Consiglio Direttivo e in tal caso può esprimere la sua opinione sugli argomenti all'ordine del giorno, senza diritto di voto.
- 12.6 L'incarico di componente dell'Organo di Controllo è a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente documentate.

Articolo 13

Revisione legale dei conti

- 13.1 Ove obbligatorio, ai sensi dell'art. 31 del CTS, l'Assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
- 13.2 L'incarico della revisione legale dei conti può essere affidato all'Organo di controllo, a condizione che sia revisore legale iscritto nell'apposito registro.

- 13.3 Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 del Codice, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Articolo 14

Collegio dei Probiviri

- 14.1 Il Collegio dei Probiviri, se istituito, è composto di tre membri, scelti tra i soci dell'Associazione. Il collegio designa al suo interno il Presidente.
- 14.2 I Probiviri hanno il compito di controllare il rispetto delle norme statutarie e di giudicare nel caso di controversia fra gli associati, oltre che intervenire in tutte le ulteriori ipotesi previste dal presente Statuto.
- 14.3 I Probiviri durano in carica 4 anni e non decadono in caso di decadenza del Consiglio Direttivo. I componenti sono rieleggibili.

Articolo 15

Presidente Onorario

- 15.1 Il Presidente Onorario può essere eletto dall'Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore dell'Associazione.
- 15.2 Al Presidente Onorario possono essere affidati dal Consiglio Direttivo incarichi di rappresentanza e di eventuali contatti con altri Enti.

Articolo 16

Libri sociali

- 16.1 Oltre alla tenuta delle scritture contabili previste dalla legge, l'Associazione dovrà tenere obbligatoriamente, a cura del Consiglio Direttivo, i seguenti libri sociali:
- a) libro dei soci o aderenti, diviso per categorie di appartenenza;
 - b) registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
 - c) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea con i relativi verbali;
 - d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo con i relativi verbali;
- A cura dell'organo cui si riferiscono:
- e) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo e degli eventuali altri organi associativi con i relativi verbali
- 16.2 Tutti i soci, in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto, previa istanza scritta preceduta da congruo preavviso, a prendere visione dei libri sociali ed estrarne copia a loro spese.

Articolo 17

Patrimonio e risorse economiche

- 17.1 Il patrimonio dell'Associazione, costituito da beni mobili ed immobili, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate,

è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle proprie finalità.

17.2 È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

17.3 Le risorse economiche con le quali l'Associazione provvede al funzionamento ed allo svolgimento della propria attività sono:

- a) quote e contributi dei Soci e di privati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) finanziamenti del Fondo sociale europeo e ad altri finanziamenti europei per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e per il sostegno alle attività dell'Associazione
- d) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;
- e) erogazioni liberali dei Soci e di terzi;
- f) entrate derivanti raccolta fondi; l'Associazione provvederà a redigere l'apposito rendiconto previsto dalla normativa vigente.
- g) ogni altra entrata, compatibile con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale, che contribuisca al reperimento dei fondi necessari al raggiungimento degli scopi istituzionali, nel rispetto dei limiti e delle condizioni imposte dalla normativa vigente;
- h) entrate derivanti dalle eventuali attività diverse di cui all'art. 6 del CTS (purché siano secondarie e strumentali);

17.4 Tutte le entrate ed i proventi dell'attività dell'Associazione sono utilizzati e spesi per il raggiungimento delle finalità della stessa e non possono essere divisi e/o distribuiti (neppure in modo indiretto) ai Soci.

17.5 Gli eventuali utili o avanzi di gestione dell'Associazione devono essere reinvestiti a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

Articolo 18

Esercizio e bilancio

18.1 L'esercizio finanziario si chiude il trentuno dicembre di ogni anno.

18.2 Il Consiglio Direttivo, tramite il Tesoriere, provvede alla redazione del bilancio di esercizio annuale, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci.

18.3 Nei bilanci dovranno, altresì, essere indicati specificamente i criteri di gestione seguiti per il raggiungimento degli scopi statuari, conformemente alle finalità che l'associazione persegue.

18.4 Il bilancio di esercizio deve essere depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro i termini e le modalità previsti dalla normativa vigente.

Articolo 19

Volontari e lavoratori

- 19.1 I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, e non può essere retribuita in alcun modo.
- 19.2 Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo con le modalità e nei limiti previsti dall'art. 17 del CTS.
- 19.3 La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.
- 19.4 L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del Codice.
- 19.5 L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.
- 19.6 Il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati

Articolo 20

Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

- 20.1 In caso di cessazione, estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del Codice o di altro organo competente ai sensi delle disposizioni vigenti e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni del Terzo settore aventi analoghe finalità e preferibilmente operante nello stesso territorio d'interesse dell'Associazione, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.
- 20.2 L'Assemblea può provvedere alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Articolo 21

Rinvio

- 21.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni e dalle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia e, in quanto compatibili, dal Codice civile.